

# CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' AZIENDALE: IMPORTANTI AGGIORNAMENTI !

## “ accordo di licenza, gestione rinnovata delle autorizzazioni alla stampa etichette e nuova numerazione”

Il certificato di conformità aziendale è il documento che attesta le attività svolte dall'operatore nel sistema di controllo ed elenca i prodotti per i quali l'azienda è autorizzata a rilasciare dichiarazioni di conformità al reg. 2092/91, in fase di vendita.

Il documento viene emesso a seguito di richiesta scritta, qualora la situazione aziendale sia conforme alle norme previste.

Il certificato di conformità si compone di tre parti; la prima in cui si riassumono le *attività svolte*, la seconda indicante la *data di emissione e di scadenza*,

<b>Certificato n. ITBSIXXXX001</b> <i>Certificate Number</i>		<b>Revisione n. 00</b> <i>Revision number</i>
<b>Data prima emissione</b> <i>First issuing date</i> 2008-12-02	<b>Data scadenza</b> <i>Expiring date</i> 2009-12-02	<b>Data attuale emissione</b> <i>Issuing date</i> 2008-12-02

ed infine *l'allegato I* nel quale viene indicata la lista dei prodotti ( incluse le preparazioni alimentari ed i prodotti etichettati) idonei ad essere commercializzati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del reg. 2092/91 e dall'articolo 23 del reg. 834/2007.

### *Come e quando fare richiesta*

La richiesta di prima emissione, nuova emissione e revisione va effettuata in forma scritta per mezzo fax, posta oppure e-mail.

Il certificato di conformità è valevole 1 anno dalla data di emissione; eventuali variazioni delle attività aziendali o dei prodotti / preparazioni previste possono essere inserite durante l'anno di validità attraverso una richiesta all'OdC di revisione del certificato, la quale sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Per i documenti prossimi alla scadenza è consigliabile inoltrare la domanda di rinnovo alcuni giorni prima permettendo così una migliore e rapida evasione del lavoro.

### *Accordo di licenza*

Con la nuova procedura di emissione dei certificati di conformità rilasciata a settembre 2008, allegato al documento di conformità vi è un Accordo di licenza.

In esso si conferma il parere positivo di Bios a rilasciare Dichiarazioni di conformità del prodotto. L'accordo di licenza specifica chiaramente quali sono le *regole* per un corretto utilizzo del certificato di conformità; in particolare si ricorda agli operatori che l'originale del certificato va conservato in azienda e distribuito in copia a chi ne fa richiesta. Per le copie distribuite agli acquirenti è obbligatorio tenere un registro ( lista di distribuzione) che viene consegnato ad ogni azienda assieme all'accordo di licenza.

La lista di distribuzione deve essere conservata in azienda per almeno 5 anni e resa disponibile in fase di visita ispettiva.

### *Autorizzazione alla stampa di etichette*

Ogni qualvolta che un prodotto viene dichiarato conforme attraverso l'etichettatura, si rende necessaria una autorizzazione alla stampa di etichette, fornita da Bios dopo richiesta compilata sul modello *M030* (scaricabile dal sito internet [www.certbios.it](http://www.certbios.it) in area download oppure fornito dall'ufficio centrale di Marostica su esplicita richiesta).

A titolo esemplificativo si riporta di seguito uno schema con la corretta compilazione della domanda:

<b>PRODOTTO</b>	<b>EVENTUALE MARCHIO</b>	<b>IMBALLAGGIO</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>NUMERO ETICHETTE</b>
-----------------	--------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Olio extravergine di oliva	“ terra e natura”	Bottiglie di vetro	1 litro	5000
----------------------------	-------------------	--------------------	---------	------

Per le operazioni di molitura, macinazione, imbottigliamento, confezionamento, etc , che vengono svolte da terzi, è necessaria una copia del certificato di conformità del subfornitore da allegare al modello M030.

Con la nuova procedura di rilascio del certificato di conformità, anche la procedura di autorizzazione alla stampa di etichette subisce alcune modifiche importanti:

- I codici di autorizzazione vengono inseriti nel certificato di conformità e la loro scadenza coincide con la data di scadenza del certificato di conformità .
- Ad ogni richiesta di autorizzazione stampa etichette viene rilasciata anche una revisione del certificato di conformità.
- la numerazione delle autorizzazioni diventa progressiva e specifica per azienda: si mantiene la lettera T ( prodotto trasformato) o F ( fresco) seguita da un numero progressivo senza indicazione dell’anno di riferimento. Ad esempio: ITBSIXXXXT000001
- I nuovi codici associati ad uno specifico prodotto saranno sempre validi per quel prodotto, basta farne richiesta al momento del rinnovo del certificato di conformità, quindi non sarà più necessario chiedere la proroga dei codici.
- Rimane valida l’integrazione alla stampa etichette qualora il quantitativo stampabile sia terminato; essa sarà valida fino alla scadenza del certificato di conformità
- I vecchi codici autorizzati nel 2008 e tutti i codici di anni precedenti prorogati ed ancora validi saranno progressivamente sostituiti; essi mantengono tuttavia la loro validità in relazione al certificato di conformità attualmente in uso.
- Qualora non si intendesse più utilizzare etichette per un determinato prodotto si dovrà inoltrare a Bios una richiesta di annullamento del codice.
- Si ricorda che la numerazione progressiva delle etichette è prescritta solamente per le aziende che stampano in proprio e non hanno documentazione oggettiva che comprovi il quantitativo di etichette stampate.

A partire dal 1 gennaio 2009 entra in vigore il reg. 834/2007 che sostituisce ed abroga il regolamento 2092/91.

Quali cambiamenti riguardano l’etichettatura?

La prima cosa da chiarire per la rassicurazione dei nostri trasformatori è che tutte le etichette stampate entro il 31/12/2008 ( contenenti i riferimenti al reg. 2092) sono valide anche dal 1 gennaio 2009 e fino ad esaurimento scorte; terminate le etichette in giacenza si dovrà necessariamente contattare Bios per l’aggiornamento delle diciture obbligatorie.

L’articolo 23 del reg. 834/2007 consente l’utilizzo di termini quali “bio” “eco” per indicare prodotti provenienti da agricoltura biologica; sono da considerarsi alimenti trasformati biologici solamente se almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico, non viene più considerata quindi la tipologia di alimenti contenenti una percentuale di ingredienti bio compresa tra il 70 e il 94%.

A partire dal 1 luglio 2010 diventa obbligatorio l’uso in etichetta del logo comunitario accompagnato da un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole e più precisamente:

- Agricoltura UE
- Agricoltura non UE
- Agricoltura UE/ non UE ( quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella comunità europea e parte proviene da paesi terzi).

L’uso del logo è facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi; non è utilizzabile per i prodotti in conversione.

Gli alimenti etichettati “ in conversione all’agricoltura biologica” devono contenere un solo ingrediente.

Come già previsto dal reg. 2092/91 proseguirà con il reg. 834/2007 il divieto di utilizzo di OGM.

Michele dott. Pivotto